

# **VIOLENZA DI GENERE E SERVIZIO SOCIALE**



- Con l'espressione **violenza di genere** si indica **una varietà di forme di violenza** - da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto *stalking* (art. 612-bis c.p., reato introdotto a seguito del D.l. 11/2009) allo stupro, fino al cd. femminicidio, esercitate **a danno di persone discriminate o vittimizzate in base al loro genere sessuale di appartenenza**. Statisticamente il genere sessuale più spesso vittimizzato da queste forme di violenza è quello femminile.
- La **questione delle donne vittime di violenza** è stata oggetto di un lungo dibattito politico-legislativo, nonché sociale e bioetico, proprio a ragione dell'elevatissima incidenza sociale, che tale fenomeno riveste. Sono sempre più allarmanti i dati, che ricaviamo dalle cronache nere, che hanno come protagoniste e vittime giovani donne.

- Dati Istat 2018- Si stima che siano 8 milioni 816mila (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale e si stima che siano 3 milioni 118mila le donne (15,4%) che ne hanno subite negli ultimi tre anni.
- Circa **1 milione** 173 mila donne fra i 15 e i 65 anni hanno subito ricatti sessuali sul posto di **lavoro** nel corso della loro vita lavorativa. Molestie verbali.
- Le molestie verbali sono la forma di violenza più diffusa (24% delle donne e 8,2% degli uomini).
- Un fenomeno di recente incremento sono le **molestie attraverso il web**. Circa il 6,8% delle donne ha avuto proposte inappropriate o commenti osceni sul proprio conto attraverso i social network.

## Profili definitivi e normativa internazionale

- Art. 1 Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne: «E' **"violenza contro le donne"** ogni atto di **violenza fondata sul genere** e che provochi un **danno** o una **sofferenza fisica, sessuale o psicologica** per le donne, incluse le **minacce**, la **coercizione** o la **privazione arbitraria della libertà**».
- Per far fronte all'emergenza sociale sono state emanate diverse normative, ricordiamo le principali:
  - **Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW)**, adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Definisce la discriminazione contro le donne nei seguenti termini:
- «Ogni **distinzione, esclusione o restrizione**, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di **compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio**, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, dei **diritti umani e delle libertà fondamentali** in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere».

- A rafforzamento e completamento della precedente la **Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne** è stata adottata dall'Assemblea ONU con la risoluzione 48/104 del 1993.
- Art. 1: è "violenza contro le donne" *«ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»*.
- Il Consiglio d'Europa ha adottato nel 2002 la **Raccomandazione sulla protezione delle donne dalla violenza** e la realizzazione di una campagna a livello europeo "*Campaign to combat violence against women, including domestic violence*" negli anni 2006-2008.

- **L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa** ha anche preso una posizione politica ferma contro ogni forma di violenza contro le donne. Ha adottato negli anni una serie di **risoluzioni** e **raccomandazioni** che chiedono norme giuridicamente vincolanti in materia di **prevenzione, protezione** contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.
- **Convenzione di Istanbul** (2011), primo strumento internazionale **giuridicamente vincolante** sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. I **reati previsti** dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art.36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art.38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39); le molestie sessuali (articolo 40).

- L'elemento principale di novità della Convenzione è il riconoscimento della **violenza sulle donne** come **forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione**. Essa prevede anche la **protezione dei bambini** testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.
- **Femminicidio** (D.L. **93/2013**) su emergenza sociale e su invito del Presidente della Repubblica – *«il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale, che ne è derivato, rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla **anticipata tutela** delle donne e di ogni vittima di violenza domestica»*, è stata introdotta una normativa dedicata al femminicidio, sebbene la legge non definisca espressamente il femminicidio.
- Gli studiosi lo definiscono come qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte.


- In ambito criminologico, inoltre, la donna è stata individuata come un tipo vittimologico, posto che il femminicidio include l'insieme delle pratiche violente esercitate da un soggetto di sesso maschile **in danno di una donna “perché donna”**.
- Il 26 luglio 2017 il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw) ha adottato la **General Recommendation n. 35**.
- La nuova raccomandazione **amplia la definizione** di violenza contro le donne includendo forme di violenza che riguardano il diritto alla **salute riproduttiva** della donna e le forme di violenza che si **esercitano online** e in altri ambienti digitali creati dalle nuove tecnologie.

# Normativa nazionale

- Nel **2009** viene introdotto il reato di **atti persecutori-stalking**, che si configurano in **ogni atteggiamento violento e persecutorio** e che costringono la vittima a **cambiare la propria condotta di vita**.
- E' stata istituita una **RETE NAZIONALE ANTIVIOLENZA**, un progetto a sostegno delle donne, che offre un servizio di "call center", mediante il numero telefonico(1522).
- Gli operatori forniscono alle vittime un **sostegno psicologico** e giuridico in **anonimato**, nonché un servizio di **informazione e orientamento sulle risorse del territorio** e le strutture pubbliche o private idonee a offrire servizi utili al caso di specie. E' stato istituito anche **un servizio multilingue**, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, che dà una prima risposta immediata alle vittime e contribuisce all'emersione delle richieste di aiuto favorite dalla garanzia dell'anonimato.

- La normativa è poi aggiornata dalla **legge n.69/2019** in materia di **tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011). La legge è denominata "**Codice rosso**", poiché suggerisce l'idea di un sorta di bollino di precedenza, proprio come succede per le priorità al pronto soccorso: in tutte le indagini relative a casi violenza domestica o di genere (ovvero maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne; atti persecutori; lesioni personali aggravate da legami familiari) la polizia giudiziaria e il pubblico ministero dovranno **attivarsi immediatamente**, e la vittima dovrà essere ascoltata entro 3 giorni dalla denuncia, per limitare al massimo la possibilità che la violenza possa essere reiterata.
- E' stato esteso il termine entro il quale le donne hanno possibilità di sporgere denuncia: 12 mesi dall'evento, invece dei 6 mesi previsti in passato, ciò per consentire alle vittime di interiorizzare meglio l'accaduto.
- Diventa reato anche il **Revenge Porn** (art. 613-ter c.p.) ovvero il reato di "**Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**" e il "**Delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso**", oltre al Divieto di matrimoni per coercizione.

# GESTIONE E TUTELA INTEGRATA DELLA DONNA VITTIMA



## **RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE**

- Il servizio sociale territoriale ha la possibilità e la responsabilità di contribuire efficacemente a fare emergere e comprendere socialmente il problema della violenza sulle donne.
- Gli enti territoriali – es. Regione Sicilia – hanno adottato ulteriori determinazioni legislative finalizzate ad attuare e rendere efficaci i principi delineati dalla Convenzione di Istanbul e dalle altre normative internazionali.
- A partire dal 2012 la Regione Sicilia ha potenziato e migliorato gli standard organizzativi e strutturali dei servizi specializzati nella prevenzione e gestione della violenza di genere contro le donne. (Legge regionale Legge Regionale 3 gennaio 2012, n. 3, "*Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere*") aggiornata dal D.P. 96/2015.

La Regione Sicilia ha adottato **quattro linee di intervento** per la gestione del fenomeno della violenza contro le donne:


- sistema regionale di **monitoraggio e valutazione** degli interventi;
- **accordi di programma** tra le pubbliche amministrazioni e **protocolli d'intesa** tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato ed i centri antiviolenza;
- creazione di **una rete territoriale**;
- **inserimento delle vittime nel mercato del lavoro**;
- l'istituzione ed il funzionamento di **case di accoglienza** per assicurare alle donne in difficoltà la prima accoglienza e **percorsi di autonomia** e di superamento del disagio.

## RETE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

**Centri antiviolenza**

**Case accoglienza ad indirizzo  
segreto**

**Case accoglienza per donne  
gestanti e madri con figli**



- **Centro antiviolenza** = luogo in cui sono accolte donne italiane o straniere (insieme ai loro figli minori), che chiedono aiuto in quanto vittime di violenza di genere (fisica, psicologica, sessuale, economica, *stalking*) da parte di partner, ex-partner o altri membri della famiglia, o estranei.
- Il centro antiviolenza interviene attraverso una **prima forma di accoglienza telefonica**, seguita da **colloqui** personali con professionisti del settore.
- Il centro antiviolenza offre il primo approccio – cd. **emergenziale** – alla vittima di violenza. L'equipe è formata da:
  - sociologi, psicologi, assistenti sociali, legali.

### **Obiettivi:**

- ✓ **immediata** risposta d'aiuto
- ✓ attivazione percorso individuale di *empowerment* femminile
- ✓ **cura della vulnerabilità relazionale** (superamento traumi)
- ✓ rafforzamento **autostima**
- ✓ elaborazione difesa personale
- ✓ soluzioni per futura vita indipendente ed autonoma (**autonomia personale e relazionale** – nucleo familiare donna + figli).

**Casa di accoglienza ad indirizzo segreto:** strutture di ospitalità per donne vittime di violenza (con i loro figli), istituite allo scopo di offrire rifugio, alloggio, ma soprattutto sicurezza e protezione sociale, attraverso la segretezza dell'indirizzo e il monitoraggio costante.

Distinguiamo tra:

- case di **ospitalità emergenziale**
- case di accoglienza ad indirizzo segreto per **ospitalità di secondo livello**



### **Ospitalità in emergenza**

3 notti – max. 1 mese

Prorogabile in caso di indisponibilità di altro alloggio fino ad max. 3 mesi

Accoglienza limitata a nuclei di 10 persone



### **Casa rifugio (accoglienza segreta)**

6 mesi

Prorogabile ulteriori 6 mesi se donna con più di 3 figli o destinataria di misure di protezione speciali

## Servizi erogati nella casa di accoglienza:

- ✓ consulenza **legale**
- ✓ **Counselling** psicologico
- ✓ **Protezione** sociale
- ✓ rafforzamento **autonomia**
- ✓ sostegno **economico**
- ✓ servizi **istruzione** per i figli (protocolli d'intesa con scuole territoriali e spazi dedicati al supporto per svolgimento di compiti)
- ✓ progetti di **inserimento lavorativo**



*"Nel 99 per cento dei casi le **donne che si rivolgono a noi non hanno un lavoro**. Le donne con autonomia economica si fanno il loro percorso con l'avvocato, ma le altre no. **Senza il marito non avrebbero di che vivere**. E se ci sono dei figli, la situazione è ancora più complessa" (testimonianza A.S.).*

**Indipendenza lavorativa/economica** = strumento di **empowerment personale e relazionale**

- Casa di accoglienza (indirizzo segreto)  è una **struttura di secondo livello**, quelle di primo livello sono quelle dell'ospitalità emergenziale.
- Nelle struttura di secondo livello occorre elaborare uno scenario di protezione più complesso e la permanenza prolungata nella struttura consente di elaborare un **progetto di emancipazione dalla situazione di violenza**  progetto **individualizzato**.
- In questa sede anche il lavoro di rete è più strutturato, poiché occorre mirare alla reintroduzione della donna nel contesto sociale e lavorativo a lungo termine:
  - raccordo con il Centro antiviolenza (accordi di cooperazione)
  - Consulenza di orientamento e accompagnamento alla ricerca del lavoro e della casa
  - Supporto scolastico per i figli

**Equipe casa accoglienza** (personale interamente femminile)

**Equipe stabile:** un'assistente, una psicologa e un'educatrice

**Equipe consulenza:** mediatrici culturali, psicoterapeute per la supervisione periodica e a tutela della psicologa stabilmente presente nella casa, onde evitare la traumatizzazione secondaria del personale), avvocati specializzati in diritto di famiglia.

### **Obiettivi:**

- ✓ Empowerment **autonomia**
- ✓ Rielaborazione traumi (cura della **vulnerabilità** socio-relazionale)
- ✓ **Reinserimento nel territorio** (lavorativo e relazionale)
- ✓ Uscita dal circuito della violenza
- ✓ supporto nella rielaborazione **dell'identità** violata

Il percorso nella Casa di accoglienza si può suddividere in fasi:

- ricostruire la storia della violenza **attraverso il racconto** (\*etica narrativa) della donna;
- aiutare la donna **a rielaborare l'esperienza vissuta**, a riconquistare la fiducia in sé e a **ricostruire** (\***identità personale**) la propria capacità progettuale;
- supportare le donne ospiti nel percorso di **recupero dell'autonomia economica e sociale**.

## PRESA IN CARICO E APPROCCIO STRATEGICO

- I momenti iniziali della presa in carico sono fondamentali, in quanto è lì che si costituisce la base per il futuro sviluppo di qualsiasi intervento. Il **primo incontro è cruciale** soprattutto sotto il profilo della **comunicazione empatica** e della costruzione del **rapporto di fiducia** operatore sociale-donna.
- E' un momento propizio a consentire **l'apertura della vittima**, per cui il primo passo da fare è offrire piena disponibilità **all'ascolto** e soprattutto lo **spazio non giudicante** e sufficientemente aperto alla condivisione empatica del vissuto carico di dolore e sofferenza.
- E' uno **spazio nuovo** per la vittima, che il più delle volte si lascia alle spalle un passato più o meno sommerso di violenze taciute e mai esternate, ma appunto per questo fortemente interiorizzate (**esteriorizzazione della violenza**).
- Occorre ricordarsi sempre che l'apertura alla condivisione della violenza con una persona estranea resta sempre una **scelta liberamente determinata** dalla vittima. Per intraprendere un percorso proficuo non si può violentare anche questo **spazio di libertà**, costringendo la donna a esternare vissuti che essa non è pronta a ricontattare nella sua sfera più intima. L'approccio dunque deve essere il più discreto possibile.

- Ascolto prima, **stimolo al pensiero del cambiamento poi**. E' importante che la donna superi il convincimento e la valutazione di quella esperienza traumatica considerata un muro invalicabile, un marchio indelebile, che condizioni irreversibilmente il suo futuro. (**destigmatizzazione**)
- Occorre stimolare la donna a contemplare la possibilità di migliorare la propria condizione, pur valutandone i rischi. (**benessere e migliore qualità della vita**)
- Subito dopo l'ascolto occorre fornire alla donna le **informazioni** sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni a sua tutela, sui rischi per sé e per i figli.

- Il servizio sociale offre risposta ai **bisogni** della persona e nel caso della donna vittima di violenza emergono:
- **bisogno di ascolto**
- bisogno di accompagnamento nella vita (**orientamento**) – l'esperienza di violenza è disorientante
- rispetto dei **tempi** personali
- **Bisogno di recupero della propria autonomia** e indipendenza, cura delle vulnerabilità relazionali, sociali e familiari
- **Il tempo è la variabile più delicata** del percorso, che non di rado si evolve a fasi alterne, aperture, nuove chiusure, ripensamenti e slanci.

L'atteggiamento professionale deve quindi essere:

- partecipativo ed empatico
- rassicurante, così da permettere alla donna di considerare l'assistente sociale un punto di riferimento stabile. A tal proposito si rivela fondamentale anche: fornire i chiarimenti circa la **garanzia della riservatezza** entro i limiti previsti dalla legge, la procedibilità d'ufficio nei casi di violenza di particolare gravità, l'importanza dell'acquisizione di referti medici e l'indirizzo alle **risorse di aiuto**, quali i centri e i servizi presenti sul territorio.

- Una delle esperienze più dolorose che la vittima affronta è la **minimizzazione** del problema o dell'evento violenza da parte dei familiari o amici. E dall'altro lato, la **colpevolizzazione** della vittima. Talvolta la violenza psicologica è tale che la donna finisce per credere davvero di essersi meritata il trattamento violento. “ Se ho subito violenza è perché me lo sono meritato. Oppure è perché sono stata incapace di impedirlo”. Questo meccanismo, se non viene interrotto, rischia di condurre la vittima nuovamente nel circolo della violenza: **vittimizzazione, sfiducia, rassegnazione, passività-silenzio, ri-vittimizzazione.**
- Occorre contrastare il pensiero della **iper-responsabilizzazione** e riattivare l'autostima.
- Altro **timore** è quello legato **al ruolo dell'assistente sociale**, visto come pericolo o minaccia talvolta; “l'A.S. è colui che può allontanarmi dai figli”.
- Scardinare questo pregiudizio aiuta ad **accelerare le tempistiche della denuncia ed esteriorizzazione del trauma.**

- In estrema sintesi, **strumenti** di lavoro sono:
- **rispetto privacy**
- disponibilità di luoghi con **spazi idonei per colloqui**
- **efficienza ed efficacia comunicativa**
- **sensibilizzazione sociale**

### **Obiettivi:**

- Integrare la donna, rendendo la **violenza un patrimonio condiviso**.
- Aiutarla nella **ricostruzione dell'identità violata** e nel **reinserimento autonomo** nella vita lavorativa e relazionale